

NON PROFIT

il CONSULENTE
PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

SUPPLEMENTO AL N. 228 DI AVVENIRE DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2012

COMMERCIO Gestione più semplice per i luoghi di somministrazione di alimenti e bevande

Bar e mense, meno vincoli per partire

PATRIZIA CLEMENTI

Il bar dell'oratorio o della parrocchia, la mensa scolastica, lo spaccio per soci possono essere aperti senza più la necessità di avere la disponibilità di un soggetto dotato dei requisiti professionali stabiliti dalla legge (che consistono nel possesso di un particolare titolo di studio, oppure nel superamento di uno specifico corso professionale, oppure nell'aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio nel settore del commercio alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande).

Lo stabilisce il recentissimo Decreto Legislativo n. 147 del 6 agosto scorso con il quale è stata modificato il Decreto Legislativo 59 del 2010 che ha introdotto anche in Italia la direttiva comunitaria - cosiddetta Bolkestein - volta a favorire la semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei servizi.

La nuova norma stabilisce che non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla disciplina che regola le autorizzazioni alla vendita di prodotti alimentari e alla somministrazione di alimenti e bevande quando tali attività sono effettuate non verso il pubblico indifferenziato, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti (cfr. il nuovo art. 71, c. 6 del D.Lgs. 59/2010).

Il Ministero dello sviluppo economico, con la Circolare n. 3656/C del 12 settembre scorso diretta alle regioni, alle camere di commercio, all'Ance ed alle associazioni di categoria degli operatori commerciali ha fornito interessanti precisazioni.

Con riferimento all'attività di vendita viene chiarito che si tratta «di tutti i casi in cui la vendita è effettuata con modalità o in spazi nei quali l'accesso non è consentito liberamente». La soppressione dell'obbligo «si applica o nei casi in

cui l'accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti» come, ad esempio, gli spacci interni.

Per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande la Circolare evidenzia che «il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b); e) f); g); ed h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 84 del D.Lgs. 59, purché siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali su esplicitati».

Per cogliere l'interesse della norma di semplificazione per gli enti non profit è sufficiente riportare quali sono le attività indicate dalla Circolare con il richiamo alla legge 287 del 1991; si tratta della somministrazione effettuata:

– negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati (lett. b);

– nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno (lett. e);

– in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche (lett. f);

– nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lett. g);

– nei mezzi di trasporto pubblico (lett. h).

Occorre evidenziare che, anche se quella richiamata dalla Circolare è la legge nazionale che regola l'insediamento e l'attività dei pubblici esercizi solo nei casi in cui le singole Regioni non abbiano disciplinato autonoma-

mente la materia, la semplificazione si applica anche nelle regioni dotate di leggi proprie, con riferimento a tutti gli esercizi che rispondono alla medesima ratio illustrata dalla Circolare.

Per fare un esempio la legge regionale della Lombardia n. 6 del 2010 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) contempla, al comma 4 dell'articolo 68, alcune ipotesi che certamente rientrano tra quelle per le quali non occorrono più i requisiti professionali; si tratta:

– degli esercizi situati all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici (lett. b);

– delle mense aziendali e degli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti (lett. c);

– delle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine (lett. f).

Come giustamente osserva la Circolare ministeriale, l'eliminazione dell'obbligo di possedere i requisiti professionali naturalmente non esime il soggetto titolare dell'attività «dalla necessità di rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria, sia in relazione ai luoghi e agli ambiti spaziali utilizzati, che alle risorse umane impiegate, né impedisce ai soggetti cui eventualmente spetta regolare l'accesso delle persone nei relativi spazi e concedere l'uso degli stessi al predetto soggetto titolare, di individuare nell'ambito dei relativi rapporti di diritto privato le modalità più idonee per garantire la massima tutela e qualità dei servizi ai propri associati, ospiti, utenti».